


COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER

IL SINDACO
F.to Sergio Anesi

IL VICESEGRETARIO
F.to dott.ssa Tatiana Lauriola

Approvato con deliberazione consiliare nr. 26 dd. 15.06.2006.

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Principi generali

In accordo con le finalità di cui alla L.P. n. 4/2002, il Comune di Baselga di Piné riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità. Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare – tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi, fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini presso il domicilio della tagesmutter o in altro ambiente idoneo a offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato e operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale e organizzativo.

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in particolare per quanto riguarda la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. n. 4/2002 e relativo Regolamento di attuazione.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiari – tagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4/2002, avviene direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare – tagesmutter che abbatta pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo potrà essere usufruito dalle famiglie residenti sul territorio comunale che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale, per bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e/o per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della Scuola per l'Infanzia.

Il sostegno economico sarà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con delibera della Giunta comunale.

Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare – tagesmutter in relazione alle condizioni socio – economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune stabilirà annualmente con delibera della Giunta comunale l'entità del sostegno economico, che sarà determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio prestato, dell'entità del contributo provinciale potenzialmente ammissibile e delle condizioni socio – economiche della famiglia.

Il contributo sarà liquidato trimestralmente dietro presentazione di una rendicontazione sottoscritta da almeno un genitore e dall'organizzazione erogatrice dei servizi.

A discrezione del Comune, il contributo potrà essere versato direttamente all'organizzazione erogatrice del servizio. In tal caso la documentazione dovrà essere integrata con copia della fattura indirizzata alla famiglia.

In caso di situazioni di particolare disagio socio – economico e di handicap fisico, psichico, sensoriale, la Giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

Art. 5 – Modalità di erogazione del sostegno economico

Al fine di accedere al contributo, gli interessati dovranno presentare domanda scritta all'Amministrazione comunale prima della data in cui iniziano ad usufruire del servizio. La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di accettazione da parte dell'organizzazione erogatrice del servizio.

La domanda dovrà specificare indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile, l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4/2002 presso il quale intende utilizzare il servizio e le eventuali altre indicazioni richieste dai competenti uffici comunali.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al Comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il Comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata nel Bilancio annuale di competenza, seguendo l'ordine di presentazione e dando precedenza alle istanze che evidenziano situazioni di svantaggio sociale e/o economico.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili.

L'ammissione al contributo è definita con atto del funzionario responsabile preposto.

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio, l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del Comune.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva relativa a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare – tagesmutter, purché corredata di idoneo riepilogo (elenco bambini/ore di servizio fatturate). Il medesimo organismo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative erogatrici del servizio di nido familiare – tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'Amministrazione comunale copia del tariffario in vigore al quale, salvo motivate eccezioni, devono attenersi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Relazione annuale

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti sul territorio comunale è tenuto a presentare annualmente una relazione contenente gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

Art. 7 – Utilizzo sale comunali

Qualora gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti con bambini residenti sul territorio comunale non disponessero di spazi adeguati, il Comune, previa richiesta scritta presso l'Ufficio competente, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale nelle quali effettuare gli incontri fra i genitori e le tagesmutter.

Art. 8 – Controlli periodici

Al Comune spettano i controlli periodici di cui all'art. 10 lettera d) della L.P. n. 4/2002, che saranno effettuati secondo modalità definite con successivo provvedimento di Giunta.

Art. 9 – Disposizione transitoria

In via transitoria, fino a quando non vi sarà almeno un organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.P. n. 4/2002 avente operatori attivi nel Comune di Baselga di Piné, il sostegno finanziario del Comune può essere attivato anche nei confronti di chi utilizza i servizi di nido familiare – tagesmutter fornito da organizzazioni che, pur avendo già richiesto l'iscrizione a tale albo, non l'hanno ancora ottenuta in conseguenza del non avvenuto completamento della fase istruttoria.

Art. 10 – Responsabilità del Comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 2.